

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA
Provincia di Caserta



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CON RITO CIVILE
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 21.11.2025

Indice generale

Art 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 3	
FUNZIONI UFFICIALE DI STATO CIVILE	3
Art. 4	
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE	3
Art. 5	
GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE	4
Art. 6	
RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE.....	5
Art. 7	
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 8	
ALLESTIMENTO DELLA SALA.....	6
Art. 9	
PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI, DANNI E RESPONSABILITA'	6
Art. 10	
MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE	7
Art. 11	
COSTO DEL SERVIZIO.....	7
Art. 12	
DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 13	
ENTRATA IN VIGORE	8

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA

Art 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e ss. del codice civile.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

2. Essa ha luogo nel giorno ed orario concordato dalle parti e si svolge nella sede a ciò adibita.

3. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è soggetta al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di un rimborso forfettario stabilito da una apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3

FUNZIONI UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento dell'ordinamento dello stato civile", purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

2. La delega di Ufficiale di Stato Civile può essere fatta anche ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Il celebrante avrà cura del ritiro, della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio o di unione civile utilizzati per la celebrazione.

Art. 4
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. Di norma i matrimoni sono celebrati nella Sala del Consiglio Comunale.
2. Oltre che nella suddetta sede, il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, anche in luoghi idonei presso strutture private o di proprietà comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale". L'individuazione, da parte della Giunta Comunale, di luoghi presso strutture private, idonee a norma di legge, ubicate in luoghi storici del territorio comunale, avviene mediante sottoscrizione di contratto di comodato d'uso gratuito senza onere alcuno a carico del Comune di PIANA DI MONTE VERNA, fermo restando che resta a carico del proprietario dell'immobile ogni responsabilità connessa al rispetto della normativa in materia di sicurezza e l'onere di provvedere all'allestimento base della sala (tavolo per la celebrazione e sedie per sposi ed invitati).
3. Nei suddetti locali idonei, sarà istituita una sede distaccata dell'ufficio di stato civile previa comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 3 del DPR 396/2000.
4. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai suddetti luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Art. 5
GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dall'ufficio e sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o suo delegato per la celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta e previo pagamento del relativo rimborso forfettario.
3. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività:
 - 1 e 6 gennaio
 - Pasqua e lunedì di Pasqua
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 21 Maggio (Festa Patrono)
 - 2 Giugno
 - 15 Agosto
 - 1° Novembre
 - 8, 25 e 26 Dicembre.

Art. 6
RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio di stato civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, dei testimoni la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime Patrimoniale, un recapito telefonico.
3. La richiesta relativa all'uso della sala del Palazzo Comunale o all'uso di sale fuori dal Palazzo Comunale deve essere inoltrata di norma 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PIANA DI MONTE VERNA da parte dei due nubendi. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco o da un suo delegato.
4. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.
5. Una volta accertata la disponibilità dei locali, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, ed esibire all'Ufficio di Stato Civile la relativa quietanza, non oltre il **10° giorno precedente** la data di celebrazione del matrimonio.

Art. 7
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
2. Il pagamento del Servizio potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico sul conto corrente IBAN con l'indicazione della causale: “ *matrimonio civile del*”.
3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 8
ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio comunale, i matrimoni dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale.
2. La sala ove si celebra il matrimonio potrà essere arredata con addobbi a cura e spese degli sposi.
3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
4. Il Comune di PIANA DI MONTE VERNA si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9
PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI, DANNI E RESPONSABILITA'

1. Per i matrimoni celebrati presso la Casa Comunale, qualora vi sia spargimento di riso, coriandoli o simili anche all'esterno del Palazzo Comunale stesso, è necessario provvedere alla pulizia subito dopo la cerimonia tramite personale incaricato dagli sposi. L'Amministrazione potrà prevedere, tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale, tariffe per la pulizia dei locali e/o l'utilizzo di aree esterne alla Sede Comunale per rinfreschi o altre attività post matrimonio.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni al Palazzo Comunale o alle altre strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 10
MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui gli sposi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
3. L' interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile unitamente ai nubendi al momento della richiesta di pubblicazioni e alla richiesta di celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 11
COSTO DEL SERVIZIO

1. Per la celebrazione del matrimonio presso uno dei luoghi che saranno individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento di un rimborso forfettario a copertura dei costi necessari all'espletamento del Servizio.
2. I predetti rimborsi sono determinati ed aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.
3. L'importo del rimborso sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di PIANA DI MONTE VERNA di almeno uno degli sposi nonché dei giorni e degli orari di celebrazione.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
5. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare

- Codice Civile, art. 106 e ss;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale.

2. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale addetto

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.